



Prot. 308/18

All'Ill.mo Sig. Presidente  
Del Consiglio dell'Ordine  
Degli Avvocati di Pordenone  
Avv. Rosanna Rovere  
(e, per suo cortese tramite,  
agli avvocati di Pordenone)

ALL'IVG di Pordenone

**Publicazione degli avvisi di vendita nelle esecuzioni mobiliari sul portale delle vendite pubbliche**

- A partire dal 20 febbraio 2018, diventa obbligatoria la pubblicità delle vendite coattive sul Portale delle vendite pubbliche, prevista dal testo vigente dell'art. 490 co.1° c.p.c.
- Ogni altra forma di pubblicità disposta nelle direttive di autorizzazione alla vendita deve essere eseguita secondo quanto già previsto, ma solo dopo l'esecuzione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, che costituisce un passaggio obbligato anche per tutte le vendite mobiliari;
- Sia il previo pagamento del contributo (PER LE VENDITE MOBILIARI PREVISTO LIMITATAMENTE AI BENI MOBILI REGISTRATI), che la pubblicazione, sono a cura del commissionario per le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 161 quater disp. att. c.p.c.;
- Al profilo "Soggetto legittimato alla pubblicazione" sono tecnicamente associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione (quando dovuto) e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita;
- La verifica della titolarità del soggetto legittimato alla pubblicazione alla gestione degli avvisi di vendita avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID) e, ove necessario con i registri esterni al Dominio Giustizia (quali, ad esempio, il Registro delle Imprese ed il Registro dei pegni non possessori). Il soggetto legittimato alla pubblicazione, all'atto dell'inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura, per le vendite giudiziarie. Solo dopo la verifica autorizzativa effettuata dal sistema Portale il soggetto legittimato alla pubblicazione accede alle pagine web di inserimento dei dati della vendita forzata
- La pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo OVE DOVUTO, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi a partire dal

20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori;

- L'effettuazione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad € 100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ciascun tentativo di vendita (PER I BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI);
- In caso di pluralità di lotti o di pluralità di esperimenti di vendita, ove necessario, l'ivg potrà chiedere al creditore procedente un incremento del fondo spese;
- Si ricorda che ai sensi dell'art.631 bis c.p.c. se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma;
- Per tutte le informazioni indispensabili per la pubblicazione occorre far riferimento alle SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE, reperibili sul sito del Portale Vendite Pubbliche al seguente indirizzo <https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/documents/e6318595d9028559b99b2965c299a7de.pdf>

Si inserisca nel sito del tribunale.  
Pordenone, 9 febbraio 2018.

Il Presidente del Tribunale  
*dott. Lanfranco Maria Tenaglia*

Il Giudice delle esecuzioni mobiliari  
*dott. Francesco Petrucco Toffolo*